

## REGOLAMENTO (UE) N. 1205/2011 DELLA COMMISSIONE

del 22 novembre 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 <sup>(2)</sup> della Commissione sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008.
- (2) Il 7 ottobre 2010 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'IFRS 7 *Strumenti finanziari: Informazioni integrative — Trasferimenti di attività finanziarie* (di seguito "le modifiche"). Le modifiche mirano a consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare meglio le esposizioni ai rischi connesse con il trasferimento di attività finanziarie e gli effetti di detti rischi sulla posizione finanziaria dell'entità. L'obiettivo è quello di promuovere la trasparenza dell'informativa sulle operazioni di trasferimento, in particolare le operazioni che comportano la cartolarizzazione delle attività finanziarie.
- (3) La consultazione del gruppo di esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) ha confermato che le modifiche soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione

della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello *European Financial Reporting Advisory Group* (EFRAG) <sup>(3)</sup>, il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

- (4) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:

- (1) l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 *Strumenti finanziari: Informazioni integrative* è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento;
- (2) l'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* è modificato conformemente alle modifiche dell'IFRS 7 di cui all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 30 giugno 2011.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.